

Ordinanza
sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 20 settembre 1999 (Stato 7 ottobre 2003)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto il decreto del Consiglio federale del 21 luglio 1942¹
che delega al Dipartimento delle finanze e delle dogane il diritto di istituire
per certe merci dei dazi differenziati,

ordina:

Art. 1 Aliquote di dazio ridotte

Le merci elencate nell'allegato possono essere importate alle aliquote di dazio ridotte sempre che siano destinate all'impiego indicato. L'allegato fissa le aliquote di dazio.

Art. 2 Disposizione transitoria per i foraggi destinati all'ingrasso di volatili

¹ Per i foraggi delle voci² 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all'ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all'allevamento di pulcini da ingrasso sono restituiti a richiesta:

- a. il 25 per cento dell'aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999;
- b. il 15 per cento dell'aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000.³

² La restituzione è calcolata in base all'aggravio daziario medio, durante il periodo da ingrasso, dei componenti di un miscuglio standardizzato di alimenti per volatili d'ingrasso.

³ Il consumo di foraggi è determinato come segue:

- a. per i volatili da ingrasso, secondo il peso vivo; per la produzione di un chilogrammo di volatili ci si fonda sui seguenti consumi di alimenti: polli 2,0 kg, tacchini e tutte le altre specie di volatili 2,7 kg;
- b. per i riproduttori di volatili da ingrasso, secondo la quantità di volatili da ingrasso macellati; per ogni capo il consumo di alimenti ammesso per i riproduttori è di 600 g.

RU 1999 2474

¹ RS 631.146.3

² RS 632.10 allegato

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 10 dic. 1999 (RU 2000 209).

⁴ Hanno diritto a una restituzione gli agricoltori indigeni ingrassatori di volatili che producono annualmente nella propria azienda almeno 500 kg di volatili (peso vivo) nutriti con foraggi importati.

⁵ Le domande di restituzione vanno presentate all'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 5 novembre 1987⁴ sulle merci reversali;
- b. l'ordinanza del 17 novembre 1987⁵ sulle merci reversali provenienti dalle Comunità europee.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

⁴ [RU 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 n. 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201]

⁵ [RU 1987 2592, 1989 1226]

Allegato⁶
(art. 1)

Agevolazioni doganali

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0103. 10 90 91 90	Animali della specie suina, vivi	per la ricerca o la medicina	10,—
0206. 22 90 29 90 41 99 49 99 90 90	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—,10
0206. 30 91 49 91	Cotenna di maiale fresca, refrigerata o congelata	per la fabbricazione di gelatina	—,10
0206. 41 91 49 91	Frattaglie commestibili di animali della specie suina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—,10
0207. 14 99 27 99 36 99	Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—,10

a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

⁶ Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 29 set. 1999 (RU **1999** 2706), del 30 nov. 1999 (RU **1999** 3550), dal n. II dell'O del DFF del 10 dic. 1999 (RU **2000** 209), dal n. I delle O del DFF del 19 gen. 2000 (RU **2000** 321), del 30 mar. 2000 (RU **2000** 1016), del 7 apr. 2000 (RU **2000** 1133), del 24 mag. 2000 (RU **2000** 1432), del 29 giu. 2000 (RU **2000** 1752), del 12 set. 2000 (RU **2000** 2483), del 29 set. 2000 (RU **2000** 2533), dal n. II dell'O del DFF del 5 dic. 2000 (RU **2001** 129), dal n. I delle O del DFF dell'8 gen. 2001 (RU **2001** 321), del 29 mar. 2001 (RU **2001** 984 1070), del 25 mag. 2001 (RU **2001** 1487), del 29 giu. 2001 (RU **2001** 1651), del 31 lug. 2001 (RU **2001** 1974), del 28 ago. 2001 (RU **2001** 2268), del 28 set. 2001 (RU **2001** 2448), del 29 ott. 2001 (RU **2001** 2556), del 29 nov. 2001 (RU **2001** 2980), del 23 nov. 2001 (RU **2001** 3077), del 20 dic. 2001 (RU **2002** 206), del 28 feb. 2002 (RU **2002** 327), del 27 mar. 2002 (RU **2002** 568), del 29 mag. 2002 (RU **2002** 1472), del 31 mag. 2002 (RU **2002** 1473 1475), del 27 giu. 2002 (RU **2002** 1768), del 28 giu. 2002 (RU **2002** 1927), del 20 ago. 2002 (RU **2002** 2711), del 13 set. 2002 (RU **2002** 3000), del 30 set. 2002 (RU **2002** 3173), del 30 ott. 2002 (RU **2002** 3479), del 31 dic. 2002 (RU **2003** 135), del 28 feb. 2003 (RU **2003** 467), del 9 mag. 2003 (RU **2003** 1194), del 30 mag. 2003 (RU **2003** 1559) del 5 giu. 2003 (RU **2003** 1636), del 30 giu. 2003 (RU **2003** 2178), del 29 lug. 2003 (RU **2003** 2573) del 31 lug. 2003 (RU **2003** 2674), del 27 ago. 2003 (RU **2003** 3241), del 29 ago. 2003 (RU **2003** 3367) e del 26 set. 2003 (RU **2003** 3529).

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0208. 10 00 90 10	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—,10
0404. 10 00	Siero di latte in polvere, demineralizzato	per la fabbricazione di prodotti alimentari o come foraggio di complemento per animali giovani	50.—
0405. 10 19	Burro di capra	per la fabbricazione di prodotti farmaceutici	20.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	35.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare, per l'ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	1.—
0408. 19 10	Tuorli liquidi	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	1.—
0511. 91 10 99 19	Merci di questa voce	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	—,10
0804. 20 20	Fichi, secchi	per la fabbricazione di surrogati del caffè	2.—
0805. 10 00	Arance amare, non involte, alla rinfusa	per la fabbricazione di confettura	3.—
0811. *10 00 *20 90 *90 10	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, all'ingrosso	per l'ulteriore lavorazione	10.—

a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

* Osservazioni

0811.
10 00
20 90
90 10 Per poter essere ammesse all'aliquota ridotta le frutta devono subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. 10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per usi tecnici	3.—
1001 *10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse, preparazioni vitaminizzate e enzimi per foraggi	3.—
1001 10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di grano soffiato o tostato	11.—
1001 *10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di boulgour o di couscous	20.—
1001. *10 39	Frumento (grano) duro, non denaturato	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito ^a	3.—
1001. *90 39	Frumento (grano) tenero, non denaturato	per la fabbricazione di amido	1.60
1001. 90 39	Frumento (grano) e frumento segalato, non denaturato	per usi tecnici	28.—
1001. 90 39	Frumento (grano) tenero	per la fabbricazione di succedanei del caffè	2. —
1002. 00 11	Segala da semina	per taglio verde	esenti
1002. 00 39	Segala	per la fabbricazione di succedanei del caffè per usi tecnici	2.—
1003. 00 69	Orzo	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
1005. 90 29	Granoturco	per la fabbricazione di pop-corn	—,50

a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

* Osservazioni

- 1001
10 39 L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso
1001.
90 39 1. L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido.
2. Nella dichiarazione per l'importazione bisogna indicare come:
Destinatario: il titolare dell'impegno circa l'uso;
Importatore: un mulino contrattuale controllato dall'Ufficio federale dell'agricoltura che trasforma il frumento in farina per ordine del destinatario.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1007. 00 29	Sorgo a grani	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8. —
1008. 10 29	Grano saraceno	per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento	—,60
10 29		per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6. —
1008. 20 29	Miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	1.50
1008. 30 20	Scagliola	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8.—
1008. 90 29	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.—
1008. 90 59	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	12.50
1101. *00 29	Farina industriale di frumento, non denaturata	per la fabbricazione di amido	—,60
1101. 00 29	Farina di frumento (grano) o dal frumento segalato	per usi tecnici	40.—
1102. 10 19	Farine di cereali diversi dal frumento — di segala, non denaturata	per usi tecnici	10.—
10 29	— di segala, non denaturata	per usi tecnici	40.—
20 11	— di granturco, non denaturata	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20.—
30 11	— di riso, non denaturata	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20.—
90 10	— di triticale, non denaturata	per usi tecnici	40.—
<hr/>			
*	Osservazioni		
1101. 00 29	L'agevolazione doganale è concessa solo se dalla farina importata non viene estratto nessun altro prodotto.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1102.	– di altri cereali, non denaturati	per l'alimentazione umana, senza residui	20.—
90 29	– di altri cereali, non denaturati	per il foraggiamento per usi tecnici	19.50
1103.	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali – semole e semolini		
11 19	– – friscello, di grano duro	per la fabbricazione di pasta	48.—
11 19	– – semolino di grano duro	per usi tecnici	4.50
11 99	– – altri	per usi tecnici	40.—
13 90	– – di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui	4.50
13 90	– – di granoturco	per il foraggiamento per la produzione di alcol o per usi tecnici	4.50
	– di altri cereali		
19 19	– – di segala, di frumento segalato o di triticale	per l'alimentazione umana, senza residui	40.—
19 19	– – di segala, di frumento segalato o di triticale	per il foraggiamento	40.—
19 29	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
19 29	– – di avena	per il foraggiamento per usi tecnici	10.—
19 39	– – di riso	per l'alimentazione umana, senza residui	4.50
19 39	– – di riso	per il foraggiamento per usi tecnici	4.50
19 99	– – – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
19 99	– – – di altri cereali	per il foraggiamento	10.—
	– agglomerati in forma di pellets		
20 19	– – di frumento	per usi tecnici	40.—
20 19	– – di altri cereali		
20 29	– – – di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
20 99	– – – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
20 99	– – – di altri cereali	per il foraggiamento per usi tecnici	10.—
1104.	Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati – cereali schiacciati o in fiocchi		
12 90	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui	10.—
		per il foraggiamento	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
19 29	-- di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 99	-- di altri cereali -- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per usi tecnici	10.—
19 99	-- -- fiocchi di altri cereali -- altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.—
22 20	-- di avena	per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione umana	16.20
22 20	-- di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	15.60
22 20	-- avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati	per l'alimentazione umana	—,60
23 90	-- di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per la fabbricazione di corn-flakes	10.—
23 90	-- cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati ed imbianchiti	per usi tecnici	4.50
23 90	-- di granoturco spezzati -- di altri cereali	per l'alimentazione umana	1.—
29 19	-- -- spelta decorticata (perlata)	per l'alimentazione umana	110.—
29 19	-- -- di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
29 22	-- -- di miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	4.—
29 22	-- -- di miglio	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.—
29 32	-- di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	15.60
29 32	-- di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	-- -- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	-- -- di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento per usi tecnici	10.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
30 89	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per l'alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale	26.13
30 89	– Germi di cereali	per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana	28.80
30 89	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per usi tecnici	10.—
1107.	Malto, anche torrefatto		
	– non torrefatto		
10 12	– – non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
10 93	– – altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
	– torrefatto		
20 12	– – non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
20 93	– – altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
1107.	Malto	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	
10 12	– non torrefatto		6.10
20 12	– torrefatto		7.15
1107. 10 12	Malto, anche torrefatto	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
20 12			
1108.	Amidi		
11 90	– amido di frumento	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
11 90	– amido di frumento	per altri usi tecnici	1.70
12 90	– amido di granoturco	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
12 90	– amido di granoturco	per altri usi tecnici	1.50
13 90	– fecola di patate	per usi tecnici	1.—
14 90	– fecola di manioca	per usi tecnici	1.—
19 99	– altri amidi	per usi tecnici	1.—
1201.	Fave di soia	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	—,10
00 23			
00 24			
1206.	Semi di girasole	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	—,10
00 23			
00 24			
00 53			
00 54			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1213. 00 99	Paglia e lolla di cereali, non per usi tecnici e non lavorata come paglia	per lettiera nelle stalle o per la fabbricazione di lettiera	3.—
1404. 20 90	Linters di cotone, imbianchiti e sgrassati (idrofili)	per la filatura, fabbricazione di carta, preparazione di materie esplosive, cotone-colloidio, celluloido, acetato di cellulosa e viscosa	3.—
1501. 00 18 00 19 00 19	Strutto, fuso o pressato Sugna	per la fabbricazione di grassi commestibili come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto	20.— 20.—
1501. 00 18 00 19 00 28 00 29	Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili	per usi tecnici	1.—
1502. 00 91 00 99 00 91 00 99	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	per la fabbricazione di grassi commestibili per usi tecnici	15.— 1.—
1503. 00 91 00 99	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	per usi tecnici	1.—
1504. 10 98 10 99 20 91 20 99 30 91 30 99	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1504. 10 91	Olio di fegato	per l'alimentazione di animali	1.—
1506. 00 91 00 99	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1507. 90 98 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99	Olio di soia e sue frazioni, semiraffinati, ma non modificati chimicamente – anche raffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili per usi tecnici	139.70 1.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1507.	Frazioni dell'olio di soia, non modificate	per la fabbricazione	
*90 18	chimicamente, aventi un punto di fusione	di grassi o di oli	
*90 19	più elevato di quello dell'olio di soia	commestibili	
	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
1507/ 1515	Grassi e oli vegetali	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	1.—
1508.	Olio di arachide e sue frazioni, anche	per usi tecnici	1.—
10 90	raffinati, ma non modificati		
90 18	chimicamente		
90 19			
90 98			
90 99			
90 98	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
1508.	Frazioni dell'olio di arachide, non	per la fabbricazione di	
*90 18	modificate chimicamente, aventi un	grassi o di oli	
*90 19	punto di fusione più elevato di quello	commestibili	
	dell'olio		
	di arachide		
	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche	per usi tecnici	1.—
10 91	raffinati, ma non modificati		
10 99	chimicamente		
90 91			
90 99			
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi-	per usi tecnici	1.—
00 91	vamente dalle olive, anche raffinati, ma		
00 99	non modificati chimicamente e miscele		
	di tali oli o frazioni con gli oli o le		
	frazioni della voce 1509		
1511.	Olio di palma e sue frazioni, semiraffi-	per la fabbricazione di	
90 98	nati, ma non modificati chimicamente	grassi o di oli commestibili	139.70
*	Osservazioni		
1507.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un		
90 18	procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre		
90 19	materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti		
	più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
1508.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un		
90 18	procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre		
90 19	materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti		
	più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1511.			
10 90	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
90 18			
90 19			
90 98			
90 99			
*90 18	Frazioni dell'olio di palma, non	per la fabbricazione di	
*90 19	modificate chimicamente, aventi un	grassi o di oli	
	punto di fusione più elevato di quello	commestibili	
	dell'olio di palma		
	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
1512.	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e	per la fabbricazione di	139.70
19 98	loro frazioni, semiraffinati, ma non	grassi o di oli	
29 91	modificati chimicamente	commestibili	
11 90	– anche raffinati	per usi tecnici	1.—
19 18			
19 19			
19 98			
19 99			
21 90			
29 91			
29 99			
	Frazioni dell'olio di girasole o di car-		
	tamo, non modificate chimicamente,		
	aventi un punto di fusione più elevato di		
	quello dell'olio di girasole o di cartamo		
*19 18	– semiraffinati		142.70
*19 19	– raffinati		148.—
1513.	11 90 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o	per usi tecnici	1.—
19 18	di babassù e loro frazioni, anche		
19 19	raffinati, ma non modificati		
19 98	chimicamente		
19 99			
21 90			
29 18			
29 19			
29 98			
29 99			

* Osservazioni

1511.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
90 18	mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie
90 19	prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più
	piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
1512.	19 18 L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
19 19	mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie
	prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più
	piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1513			
19 98	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	
29 98			
*29 18	Frazioni dell'olio di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di babassù	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	157.70
*29 19	– semiraffinate		142.70
	– raffinate		148.—
1514.	Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
11 90			
19 91			
19 99			
91 90			
99 91			
99 99			
19 91	– semiraffinati	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	139.70
99 91			
1515.	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
11 90			
19 91			
19 99			
21 90			
29 91			
29 99			
30 91			
30 99			
40 91			
40 99			
50 19			
50 91			
50 99			
90 13			
90 18			
90 19			
90 28			
90 29			
90 98			
90 99			
*	Osservazioni		
1513.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
29 18			
29 19			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1515.	– semiraffinati	per la fabbricazione di	139.70
19 91		grassi o di oli	
29 91		commestibili	
30 91			
40 91			
50 91			
90 18			
90 28			
90 98			
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro	per la fabbricazione di	
*10 91	frazioni, parzialmente o totalmente	grassi o di oli	
*10 99	idrogenati, interesterificati, riesterificati	commestibili	
*20 91	o elaidinizzati, raffinati, ma non		
*20 99	altrimenti preparati, diversi dagli oli di		
	cocco o di palmisti		
	– semiraffinati		142.70
	– raffinati		148.—
10 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro	per usi tecnici	1.—
10 99	frazioni, parzialmente o totalmente		
20 91	idrogenati, interesterificati, riesterificati		
20 99	o elaidinizzati, anche raffinati, ma non		
	altrimenti preparati		
1517.	Miscele liquide o preparazioni alimen-	per usi tecnici	1.—
90 61/	tari liquide di grassi o di oli animali o		
90 99	vegetali o di frazioni di differenti grassi		
	o oli di questo capitolo		
1518.	Miscele non alimentari di oli	per usi tecnici	1.—
00 19	vegetali		
1701.	Zucchero cristallizzato, allo stato	per la fabbricazione di	27.58
11 00	solido, non lavorato, senza aggiunta	mannite, sorbite, dei	
12 00	di aromatizzanti o di coloranti	loro esteri e di acido	
99 99		gluconico	
11 00	Zuccheri greggi, allo stato solido,	per la raffinazione	41.40
12 00	non lavorati, senza aggiunta di aroma-		
	tizzanti o di coloranti		
1702.	Glucosio, allo stato solido, chimicamente	per usi tecnici	7.—
30 29	puro o no		
30 38			

* Osservazioni

1516.	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un proce-		
10 91	dimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie		
10 99	prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più		
20 91	piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
20 99			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1904. *90 90	Grani di cereali, frantumati e preparati	per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili	6.—
2001. 20 10	Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2001. 90 91	Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2001. 90 99	Peperoncini (capsicum annum L.), in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2002. 90 10	Polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	per l'ulteriore lavorazione e condizionamento in recipienti ermeticamente chiusi di 5 kg o meno, nonché fabbricazione industriale di polvere di pomodoro	esenti
2002. 90 10	Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto secco è di 7 a 10 % in peso	per la fabbricazione di salse pronte per il consumo	esenti
2005. 40 10 51 10 90 11	Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg	per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo	4.50
2005. 90 11	Peperoncini (capsicum annum L.), in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	—,10
2008. 20 00 30 10 70 10 70 90 80 00	Polpe	per la fabbricazione di confettura, marmellata o elementi di frutta per ulteriore lavorazione	10.—
2008 99 99	Aloe vera	per la fabbricazione di sostanze di base per l'ulteriore lavorazione	10.—
2009. 61 11	Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l	per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici	15.—
*	Osservazioni		
1904. 90 90	Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione europea di libero scambio e con Paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 ⁷ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2102. 10 99	Sospensioni di lievito «Metiozim» composte di colture di lievito, di una miscela d'aminoacido e di una soluzione zuccherina	per l'estrazione della materia farmaceutica di base «S-adenosil-L-metionina (SAME)»	1.—
2103. 10 00	Salsa di soia	per l'ulteriore lavorazione	10.—
2103. 90 00	Salse	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	10.—
2106. *90 30	Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito	per l'ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)	20.—
2204. 29 41 29 42	Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi	per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche	4.—
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	inviato direttamente all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie	18.—
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	per la denaturazione da parte dell'alcosuisse, centro di profitto della Regia federale degli alcool	—,70
2208. 90 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie	15.—
2302. 30 10	Crusche di frumento	per usi dietetici per l'alimentazione umana	70.—
30 10	Crusche di malto di frumento aromatizzate	per usi come prodotto ausiliario per la preparazione del pane	70.—
<hr/>			
*	Osservazioni		
<hr/>			
2106. 90 30	Merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea fr. 5.—.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2309. *90 81 *90 82 *90 89	Preparazioni foraggere senza valore nutritivo	per usi come ausiliare tecnologico per alimenti per animali della specie bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile	esenti
2903. 13 00	Cloroformio (triclorometano) tecnico	per usi come solvente, per la raffinazione e sintesi	1.50
3823. 11 90	Acido stearico	per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante»	1.—
3824. 90 98	Preparazioni a base di caolino (slurry)	per l'ulteriore lavorazione	—03
3906. 90 90	Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/acrilonitrile	per la fabbricazione di fogli d'imballaggio	—10
3920 10 00	Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua	per la fabbricazione di fibre-cemento	3.80
3920. 10 00/ 71 90/ 73 00/ 99 00	Altre lastre, altri fogli e pellicole di materie plastiche non alveolari, diversi da quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto	per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati	10.—
4104. 10 00/ 19 00	Cuoi umidi sottoposti a preconcitura, d'un tenore in acqua superiore al 50 % in peso	per la concia	—30
4105. 10 00			
* Osservazioni			
2309. 90 81 90 82 90 89	Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della stazione federale di ricerche per la produzione animale.		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
4106.			
	21 00		
	31 00		
	40 00		
	91 00		
4703.	Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	
	21 00		—,10
	29 00		—,35
4705.	Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp)	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10
	00 00		
4810.	Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m ²	per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»	6,—
	13 00		
4810.	Carta, liscia non stampata, imbianchita, senza fibre approntate meccanicamente, ricoperta su una faccia con caolino, in rotoli o in fogli, di peso eccedente 150 g per m ²	ricopertura di lastre di polistirolo spongioso utilizzate per la fabbricazione di display o come materiale da stand delle fiere	6,—
	13 10		
	14 10		
	19 00		
4810.	Cartone Kraft, patinato su una faccia	per la fabbricazione d'imballaggi	esente
	39 10		
5007.	Tessuti di seta o di cascami di seta, greggi, scruditi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	150,—
	10 00		
	20 10		
	20 20		
	90 10		
	90 20		
5007.	Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti	per la tingitura e la stampatura	200,—
	20 10		
5111.	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	tessuti di fondo per ricami chimici	25,—
	11 00		
	19 00		
	90 00		
5112.	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	tessuti di fondo per ricami chimici	25,—
	11 10		
	11 90		
	19 10		
	19 90		
	90 10		
	90 90		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5208. 11 00/ 19 00	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, di peso non eccedente 60 g per m ²	ricami industriali	50.—
5210. 11 00/ 19 00			
5212. 11 00			
5208. 12 00/ 19 00	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m ²	ricami industriali	10.—
5210. 11 00/ 19 00			
5212. 11 00			
5208. 12 00/ 19 00	Tessuti di cotone, greggi o cremati su greggio, di peso eccedente 120 g per m ²	ricami industriali	20.—
5209. 11 00/ 19 00			
5210. 11 00/ 19 00			
5211. 11 00 19 00			
5212. 11 00 21 00			
5402. 10 00	Filati da multifilamenti, di colore bianco greggio, aventi un titolo variante da 940 a 1880 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	40.—
5402. 10 00 41 00 51 00	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5402. 20 00	Filati da multifilamenti, di colore bianco greggio o tinti nella massa, aventi un titolo variante da 1100 a 5500 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	8.—
5402. 31 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex	per la torcitura o la tessitura	55.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5402. 32 00	Cordura, filati testurizzati, di poli-ammidi, aventi un titolo di 560 dtex	per la torcitura o la tessitura	40.—
5402. 32 00	Filati di filamenti di poliammidi, testurizzati e a cordoncino	per la fabbricazione di tappeti	70.—
5402. 49 00 59 00	Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5404. 10 00	Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco	per l'avvolgimento a spirale	10.—
. .	Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre	per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini	30.—
5407. 41 00 42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti sintetici, greggi, imbianchiti, appannati in bianco o tinti	ricami industriali	100.—
5407. 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti di alcole polivinilico, greggi o tinti, di peso non eccedente 50 g per m ² (garza per ricami chimici)	tessuti di fondo per ricami chimici	30.—
5408. 21 00 31 00	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti di prodotti della voce 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco	ricami industriali	70.—
5512. 11 00 19 10 21 00 29 10 91 00 99 10	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m ²	ricami industriali	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5513.	– non eccedente 170 g		50.—
	11 00/ 29 00		
5514.	– eccedente 170 g		50.—
	11 00/ 29 00		
5515.	Altri tessuti di fibre sintetiche dis- continue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
	11 10		
	11 20		
	12 10		
	12 20		
	13 10		
	13 20		
	19 10		
	19 20		
	21 10		
	21 20		
	22 10		
	22 20		
	29 10		
	29 20		
	91 10		
	91 20		
	92 10		
	92 20		
	99 10		
	99 20		
5516.	Tessuti di fibre artificiali discontinue, greggi	ricami industriali	30.—
	11 00		
	21 00		
	31 00		
	41 00		
	91 00		
5906.	Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante pro- cedimento d'immersione, in pezza	per la fabbricazione di supporti antisdruciole- voli per tappeti	38.—
	91 00		
5911.	Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili	per la fabbricazione di guarniture di carde	5.—
	10 00		
6210	Indumenti in stoffa non tessuta di poli- propilene, utilizzabili una sola volta	per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche	40.—
	10 00		
6307.	Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene, utilizzabili una sola volta	per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche	40.—
	90 99		
6309.	Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili	per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci	—.03
	00 00		
6403.	Calzature	per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle	48.—
	19 00		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
7019. 90 90	Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di fibre di poliestere con strati intermedi di fibre di vetro	per la fabbricazione di filtri	27.—
7204. 49 00	Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio	per la frantumazione (shredder)	esenti
7225. 11 11/ 19 90	Lamiere dette «magnetiche», di acciaio al silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo alla larghezza	costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi	—,20
7226. 11 11/ 19 90			
7601. 20 00	Alluminio greggio	per la pressione, lamina- zione o trafilatura	10.—
7605. 21 00	Fili di alluminio	per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale	—,60